GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Giovedì, 29 novembre 1923** **Numero 280**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire **TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire **CENTOVENTI (L. 120)** per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

La quarta intestazione dell'elenco smarrimenti certificati di rendita nominativa inserito nella *Gazzetta Ufficiale*:

N. 160 del 9 luglio 1923, pag. 5282, per la 1ª pubblicazione;

N. 213 del 10 settembre 1923, pag. 6003, per la 2ª pubblicazione;

N. 263 del 9 novembre 1923, pag. 6685, per la 3ª pubblicazione;

deve essere rettificata nel casato, e cioè: « consolidato 5 % — 80965 — *Zupito* Evangelista, ecc — Rendita L. 50 », deve dire « *Zopito*, ecc. »

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. **2478**.
Liquidazione della Banca austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti protocolli firmati a Vienna il 14 marzo 1922 per la liquidazione della Banca austro-ungarica:

1° Protocollo generale concernente la liquidazione della Banca;

2° Protocollo riguardante la sistemazione delle pensioni spettanti agli impiegati in attività di servizio e pensionati della Banca che erano divenuti sudditi degli Stati eredi al 1° giugno 1921;

3° Protocollo col quale si lasciano a disposizione degli azionisti alcuni immobili della Banca.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nello Stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze le variazioni occorrenti in dipendenza dei protocolli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, sarà assunto il carico delle pensioni previste nell'ultimo dei detti protocolli e sarà stabilito l'ammontare di essi in lire.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 197. — GRANATA.

Protocole général du 14 mars 1922.

Les représentants des Etats suivants:

M. le Dr. Dolzani, représentant du Royaume d'Italie,
S. Exc. M. Bilinski, représentant de la République Polonaise,
M. Antonesco, représentant du Royaume de Roumanie,
MM. le Dr. Ploj et le Dr. Novakovitch, représentants du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes,
M le Dr. Roos, représentant de la République Tchéco-Slovaque,
S. Exc. le Dr. Reisch et M. le Dr. Thaa, représentants de la République d'Autriche,
S. Exc. M. Popovics, représentant du Gouvernement Royal Hongrois

sous réserve:

a) de l'approbation del la Commission des Réparations,
b) de l'adhésion définitive du Gouvernement Italien ainsi que des Gouvernements qui se sont réservés le droit de ratifier en dernier ressort ou de faire ratifier par leur Parlement les décisions prises par leur Délégués,

ont convenu ce qui suit:

Article I.

Les Gouvernements Autrichien et Hongrois renoncent définitivement pour le présent et pour l'avenir, à toutes leurs prétentions et revendications sur l'encaisse or de la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation, revendications et prétentions dérivant, de l'avis de ces deux Gouvernements, tant des accords intervenus entre eux et la Banque d'Autriche-Hongrie, que des lois autrichiennes et hongroises et des articles 208 et 191 des Traités de Saint-Germain et de Trianon.

Article II.

L'Autriche et la Hongrie s'engangent à verser aux Liquidateurs le somme de Cr. or 5,000,000 pour racheter leurs obligations envers les Gouvernements d'Italie, de Pologne, de Roumanie, de l'Etat Serbe-Croate-Slovène et de la Tchéco-Slovaquie, du chef des titres déposé à la Banque d'Autriche-Hongrie par les Gouvernements Autrichien et Hongrois anciens et nouveaux et servant de couverture soit aux billets émis après le 27 octobre 1918, soit aux billets émis avant cette date et qui se trouvaient le 15 juin 1919 sur le territoire de ces Etats, mais hors des limites de l'ancienne Monarchie austro-hongrois.

Les Liquidateurs prélèveront ce montant sur la première répartition qui sera faite à valoir sur l'encaisse or, à savoir:

Cr. or 2,500,000 sur la quote-part revenant à l'Autriche et
Cr. or 2,500,000 sur la quote-part revenant à la Hongrie.

Cette somme de 5,000 000 sera répartie par les Liquidateurs entre les cinq Etats suivants. Italie, Pologne, Roumanie, Serbie-Croatie-Slovènie et Tchéco-Slovaquie, proportionnellement au montant du certificat des billets postérieurs au 27 octobre 1918 qui leur sera délivré.

Le montant des billets postérieurs au 27 octobre 1918 sera obtenu en déduisant de la somme totale des billets déclarés le chiffre qui, en vertu de la clef dont il sera question à l'article VI, est considéré comme représentant les billets antérieurs au 27 octobre 1918. Ce montant sera augmenté ou diminué du solde net résultant e l'exécution des accords de juin 1921 concernat la reprise des actifs et passifs commerciaux, accords faisant partie intégrante du présent protocole.

Les Etats Signataires reconnaissent que l'annulation des titres prévue par le § 10 des article 206 e 189 des Traités de Saint-Germain et de Trianon n'a pas comme conséquence l'annulation des droits des Gouvernements détenteurs des billets en couverture desquels ces titres avaient été déposés.

Article III.

Les Gouvernements Autrichien et Hongrois s'engagent par application des articles 248, lettre *b*), et 249, lettre *j*), du Traité de Saint-Germain et des articles 231, lettre *b*) et 232, lettre *j*), du Traité de Trianon à indemniser la Liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie pour tout ou partié des avoirs de celle-ci bloqués ou séquestrés par les Puissances Alliées ou Associées.

Cette indemnisation correspondra à tout montant qui ne sera pas utilisé à payer directement ou indirectement des créanciers en monnaies ou devises étrangères, de la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation et qui sera porté, par les Offices ou organes compétents des dites Puissances Alliées ou Associées au crédit des Gouvernements Autrichien ou Hongrois en vertu des articles sus-mentionnés des Traités de Saint-Germain et de Trianon.

Le règlement de la quote-part incombant au Gouvernement Autrichien dans cette indemnisation, se fera conformément à l'article 12 de la Loi Fédérale du 16 juillet 1921 (Bulletin fédéral des lois, n. 393) dont le texte fait partie intégrante du présent accord.

Pour le règlement de la quote-part lui incombant, le Gouvernement Hongrois s'oblige à procéder comme le Gouvernement Autrichien.

Les Gouvernements Autrichien et Hongrois s'obligent à indemniser la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation, dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour les actifs de la Liquidation qui ne pourraient être réalisés que par l'intermédiaire des Offices de Vérification et de Compensation, conformément aux stipulations des articles 248 et 231.

Article IV.

Sous réserve du paiement à la Hongrie du solde net en sa faveur des comptes en monnaies étrangères de diverses Caisses d'Etat, les Gouvernements Autrichien et Hongrois déclarent que les seules créances qu'ils reconnaissent pouvoir produire à la Liquidation sont celles qui dérivent des billets antérieurs au 27 octobre 1918 qu'ils pourront présenter à la Liquidation en vertu de la clef de discrimination visée par l'article VI.

En outre les Gouvernements Autrichien et Hongrois renoncent à toute créance, de quelque nature qu'elle soit, qu'ils pourront avoir envers la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation.

Article V.

Considérant que les Gouvernements Autrichien et Hongrois,

ont consenti, d'une part à la Liquidation, les concessions ci-dessus exposées (voir §§ I. II III et IV), et

qu'ils ont accepté, d'autre part, un pourcentage inférieur à celui de l'Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat Serbe-Croate-Slovène et de la Tchéco-Slovaquie en adhérante à la clef de discrimination visée par l'article VI,

les dits cinq Etats énumérés ci-dessus se déclarent d'accord, en ce qui les concerne, pour que les Liquidateurs libèrent l'Austriche et la Hougrie de toutes les obligations des Gouvernements Autrichien et Hongrois anciens et actuels envers la Liquidation, ou envers eux-mêmes comme porteurs de billets antérieurs ou postérieurs au 27 octobre 1918.

Cette libération est subordonnée à l'exécution du présent accord par l'Autriche et la Hongrie.

L'Italie, la Pologne la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche déclarant ne renoncer à la créance sur l'Administration e l'Etat Hongrois pour solde des dommages causés à la Banque par le Régime des Soviets, que tout autant

qu'aucun de ces Etats ne serait pas obligé, soit directement par la Hongrie, soit indirectement par una autorité ou commission quelcomque, de payer des billets recueillis par un do ces Etat en territoire hongrois de quelque manière et pour quelque cause que ce soit.

Les Liquidateurs auront le droit de retenir et de bloquer un montant de titres du Gouvernement Hongrois, corrispondant au montant de la créance, jusqu'au moment où ils seront certains qu'aucune prétention contre un des Etats signataires pour les causes ci-dessus ne pourrait être émise.

Si, à la fin de la Liquidation, ce différend n'était pas réglé, les Liquidateurs auront le droit de consigner les titres entre les mains d'une tierce personne ou autorité avec la mention de la clause ci-dessus.

Les Gouvernements Autrichien et Hongrois déclarent qu'ils ne mettront pas en cause la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation lors du règlement des affaires pouvant dériver des accords qu'ils ont passés soit entre eux, soit avec les Départements autrichien ou hongrois (Oesterreichische et Ungarische Geschäftsführungen) de la Banque d'Autriche-Hongrie.

Article VI.

Les Etats déclarent être en mesure de présenter à la Liquidation le montant suivant de billets:

Autriche	7,428	millions de Cr. a. h.
Hongrie	8,500	» » » »
Italie	3,500	» » » »
Pologne	2,739	» » » »
Roumanie	8,717	» » » »
Etat Serbe-Croate-Slovène	5,686	» » » »
Tchéco-Slovaquie	8,357	» » » »
	44,927	

Le montant total des billets devra être présenté à la Liquidation, sauf exemption déjà accordée par la Commission des Réparations à l'Autriche.

Pour éviter toute perte de temps et tous frais à la Liquidation, les Représentants de l'Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de la Tchéco-Slovaquie, de l'Autriche et de la Hongrie ont convenu de déterminer, d'accord entre eux, et sur la base forfaitaire suivante, le montant maximum des billets antérieurs au 27 octobre 1918 que chacun d'eux pourrait produire à la Liquidation:

Autriche	4,000	millions de Cr. a. h.
Hongrie	4,000	» » » »
Italie	2,500	» » » »
Pologne	2,150	» » » »
Roumanie	6,100	» » » »
Etat Serbe-Croate-Slovène	4,270	» » » »
Tchéco Slovaquie	6,100	» » » »
	29,120	

Au cas où un des Etats ci-dessus présenterait un montant total de billets supérieur à celui qu'il a déclaré sa quote-part de billets antérieurs au 27 octobre 1918 resterait invariable.

Si, au contraire, un Etat successeur n'est pas en mesure de présenter un montant total de billets égal à celui qu'il a déclaré, sa quote-part de billets antérieurs au 27 octobre 1918 sera diminuée proportionnellement.

Le résultat de la règle de trois: $\frac{B \times C}{A} = X$ donnera le montant définitif qui pourra être considéré comme billets antérieurs au 27 octobre 1918 pour tout Etat qui aura présenté une quantité de billets inférieure à celle qu'il avait déclarée, étant entendu que l'on désigne par:

A) le montant total des billets qu'un Etat s'est engagé à présenter;

B) le montant maximum fixe forfaitairement pour le dit Etat comme pouvant être considéré comme billets antérieurs au 27 octobre 1918;

C) le montant total des billets que l'Etat en question présente effectivement.

Article VII.

Les Représentants des Etats successeurs sont d'accord pour que la masse de la Liquidation supporte la charge d'indemniser les détenteurs de billets détenus hors des limites de l'Italie de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat Serbe-Croate-Slovène, de la Tchéco-Slovaquie, de l'Autriche et de la Hongrie.

Cette indemnisation doit comprendre:

a) la quote-part à laquelle ont droit les billets remplissant les conditions prévues au Traité pour pouvoir participer à la répartition de l'actif visé par le § 9 des articles 206 et 189 des Traités de Saint-Germain et de Trianon;

b) la quote-part à laquelle ont droit les billets remplissant les conditions prévues aux Traités pour pouvoir participer à la répartition des titres émis par les Gouvernements Autrichien et Hongrois anciens et actuels et déposés à la Banque en couverture des émissions de billets antérieurs ou postérieurs au 27 octobre 1918. Cette quote-part sera représentée pour 63.6 % par des couronnes d. ö. et pour 36.4 % par des couronnes hongroises, proportion suivant laquelle se partageaint les dépenses communes de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.

Les Liquidateurs se chargent du soin de négocier les accords nécessaires avec les intéressés, tant en ce qui concerne la discrimination des billets selon les diverses catégories prévues par les Traités qu'en ce qui concerne les droits de créanciers des dits porteurs de billets.

Article VIII.

Les Etats signataires du présent protocole s'en remettent aux Liquidateurs pour effectuer au mieux des intérêts de la Liquidation et par prélèvement sur l'actif de celle-ci, le règlement des affaires commerciales libellées en or ou en monnaies étrangères, des opérations commerciales libellées en ancienne monnaie austro-hongroise qui ne sont pas comprises dans les accords de juin 1921, ainsi que de toutes affaires spéciales ou questions de détail en suspens, qui ne peuvent être énumérées dans le présent protocole.

Sous déduction des montants nécessaires au réglement des billets recueillis et présentés par les Gouvernements d'Etats autres que les Signataires du présent protocole et sous les réserves faites au précédent alinéa, les actifs de la Banque seront partagés entre les Etats successeurs, proportionnellement aux montants de billets antérieurs au 27 octobre 1918 qu'ils pourront présenter à la Liquidation conformément à l'article VI ci-dessus.

Article IX.

Par les stipulations prévues à titre tout à fait exceptionnel dans le présent protocole, dans le but de faciliter la Liquidation, les Etats Signataires déclarent qu'ils n'entendent:

ni modifier les dispositions des Traités signés en France depuis l'armistice;

ni préjuger de toute interprétation qui pourrait être donnée ultérieurement à ces dispositions,

ni adhérer à tout autre arrangement, accord ou convention qui serait intervenu.

Article X.

Après ratification du présent accord et remise des billets a la Liquidation, les Etats Signataires recevront deux certificats, l'un pour le montant des billets émis avant le 27 octobre 1918, l'autre pour le montant des billets émis après cette date qui leur seront reconnus, suivant l'article II.

Ces certificats serviront aux Etats Signataires de titres de créance pour les répartitions successives qui seront effectuées à leur profit sur les actifs disponibles de la Liquidation, conformément à la clef prévue par l'article VI.

Article XI.

Par le présent accord, le Etats Signataires ont pris en considération tout les droits des porteurs de billets visés tant par les Traités de Saint-Germain et de Trianon que par les Statuts de la Banque d'Autriche-Hongrie et la décision des Liquidateurs qui leur a été communiquée.

Les droits de tous les billets émis après le 27 octobre 1918, qui, dans les limites des Etats Signataires du présent accord pourraient encore être détenus entre les main d'un porteur quelconque, ainsi que des billets qui pourraient l'être dans le mêmes conditions hors des limites des Etats Signataires sont considérés comme définitivement éteints: les premiers, par la déclaration ainsi que par la présentation effectuée par les Etats Signataires; les seconds par l'expiration du dernier délai de présentation que les Liquidateurs ont fixé au 31 mars 1922.

Après ce délai, et en vertu des dispositions des §§ 7 et suivants de l'article 206, tous les Gouvernements Signataires du présent accord seront déchargés de toutes obligations ou garanties, de quelque nature qu'elles soient, contre toute prétention qui pourrait être formulée par n'importe quel porteur de billets.

Article XII.

Les Délégués des Etats Successeurs ayant exprimé le désir que les Liquidateurs leur versent, dans le plus bref délai possible, un acompte à valoir sur les actifs à distribuer, prennent note de l'engagement des Liquidateurs de satisfaire à ce désir aussitôt que le présent accord aura été ratifié par tous les Etats Signataires.

Vienne, le 14 mars 1922.

DOLZANI, m. p.	ROOS, m. p.
BILINSKI, m. p.	REISCH, m. p.
ANTONESCO, m. p.	THAA, m. p.
PLOJ, m. p.	POPOVICS, m. p.
NOVAKOVITCH, m. p.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Protocole du 14 mars 1922.

(*Question des actionnaires*).

Les représentants des Etats suivants:

M. le Dr. Dolzani, représentant du Royaume d'Italie,

S. Exc. M. Bilinski, représentant de la République Polonaise,

M. Antonesco, représentant du Royaume de Roumanie,

MM. le Dr. Ploj et le Dr. Novakovitch, représentants du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes,

M. le Dr. Roos, représentant de la République Tchéco-Slovaque.

S. Exc. le Dr. Reisch et M. le Dr. Thaa, représentants de la République d'Autriche,

S. Exc. le Dr. Popovics, représentant du Gouvernement Royal Hongrois

sous réserve de l'approbation définitive par tous les facteurs compétents du « Protocole Général du 14 mars 1922 » et de sa mise à exécution,

ont convenu ce qui suit:

Dans un simple but d'équité, les Etats successeurs autorisent les Liquidateurs à distraire de la masse active à répartir entre eux, en vertu du protocole général ci-dessus cité, pour les laisser aux actionnaires de la Banque d'Autriche-Hongrie, les immeubles et les installations suivantes:

1. Immeubles et installations des filiales autrichiennes de la Banque d'Autriche-Hongrie sis hors de Vienne;
2. Immeuble sis No. 3, Bankgasse, avec ses installations;
3. Matériel et installation complets de l'Imprimerie des billets.

Il est entendu que cette autorisation ne pourra avoir d'effet que lorsque les obligations de la Liquidation vis-à-vis des Etats successeurs et de ses autres créanciers seront entièrement éteintes et que les actionnaires auront accepté la présente solution comme un règlement définitif de toutes les prétentions qu'ils croieraient avoir sur la Liquidation.

La dite autorisation sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où les actionnaires chercheraient, par tout autre moyen, à faire valoir ces prétentions.

Vienne, le 14 mars 1922.

DOLZANI, m. p.	ROOS, m. p.
BILINSKI, m. p.	REISCH, m. p.
ANTONESCO, m. p.	THAA, m. p.
PLOJ, m. p.	POPOVICS, m. p.
NOVAKOVITCH, m. p.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Protocole du 14 mars 1922.

(*Question des pensionnés*).

Les représentants des Etats suivants:

M. le Dr. Dolzani, représentant du Royaume d'Italie,

S. Exc. M. Bilinski, représentant de la République Polonaise,

M. Antonesco, représentant du Royaume de Roumanie,

MM. le Dr. Ploj et le Dr. Novakovitch, représentants du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes,

M. le Dr. Roos, représentant de la République Tchéco-Slovaque,

S. Exc. le Dr. Reichs et M. le Dr. Thaa, représentants de la République d'Autriche,

S. Exc. le Dr. Popovics, représentant du Gouvernement Royal Hongrois

sous réserve de l'approbation définitive par tous les facteurs compétents du « Protocole Général du 14 mars 1922 » et de sa mise à exécution,

ont convenu ce qui suit:

Les Etats successeurs s'engagent à prendre à leur charge le paiement des pensions revenant aux employés de la Banque d'Autriche-Hongrie en activité ou retraités qui étaient devenus ressortissants à la date du 1 juin 1921.

La Liquidation versera aux dits Etats, au prorata de la charge ainsi assumée par chacun d'eux, la part leur revenant sur le fonds de pension s'élevant à Cr. d. ó. 196,503,253.75 sous déduction des titres formant les placements de ce fonds qui seront répartis en nature.

Dans un but d'humanité, les Etats successeurs complèteront d'après leur législation intérieure, le chiffre des pensions revenant aux employés dont ils prennent la charge, soit en leur assurant, après assimilation, le montant des pensions servies par eux employés d'Etat ou de leur Institut d'Emission (Pologne, Roumanie, Serbie-Croatie-Slovénie, Tchéco-Slovaquie), soit, en accordant un supplément équitable dont le montant sera fixé en Autriche par une loi et en Hongrie par une ordonnance ministérielle.

Les engagements ci-dessus ne sont valables que pour les employés déjà retraités ou entrés au service soit des Etats eux-mêmes, soit des Instituts d'Emission de ces Etats.

En ce qui concerne les employés encore en service à la Banque qui ne seraient repris ni par les Etats successeurs ni par leurs Instituts d'Emission, les Liquidateurs sont autorisés à régler leur situation au mieux des intérêts de la Liquidation.

La pension qui leur sera servie ne pourra, dans ce cas, être supérieure à celle qu'ils auraient touchée s'ils avaient été repris par d'Etat dont ils sont ressortissants ou par l'Institut d'Emission de cet Etat.

Vienne, le 14 mars 1922.

DOLZANI, m. p.	ROOS, m. p.
BILINSKI, m. p.	REISCH, m. p.
ANTONESCO, m. p.	THAA, m. p.
PLOJ, m. p.	POPOVICS, m. p.
NOVAKOVITCH, m. p.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2482.

Decorrenza del regolamento sulla esenzione dalle tasse postali accordate ad Enti, Corpi ed Istituti non completamente a carico dello Stato, approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1902 del 9 luglio 1923 che approva il regolamento di esecuzione del R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923;

Ritenuta la necessità di prorogare la data da cui dovrà avere effetto il regolamento predetto;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento per l'esecuzione del R. decreto dell'11 febbraio 1923, n. 426, approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, concernente l'esenzione dalle tasse postali accordata ad Enti, Corpi ed Istituti non completamente a carico dell'Erario, avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, la quota proporzionale per le spedizioni in esenzione di tassa effettuata dagli Enti, Corpi ed Istituti indicati nell'articolo stesso, da pagarsi dai Ministeri competenti in base all'articolo 21 del regolamento predetto decorrerà dal 1° giugno 1923 al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218 foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2486.
Nuova classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, per avere effetto dal 1° gennaio 1924, le unite tabelle *A*, *B* e *C*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, che determinano rispettivamente i Comuni di prima, seconda e terza classe per l'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo.

I Comuni non nominati nelle predette tabelle appartengono alla quarta classe.

Art. 2.

I Comuni assegnati alle prime tre classi sono considerati chiusi. Quelli che siano aperti nel giorno della pubblicazione del presente decreto e che intendono di rimanere nella categoria stessa, debbono deliberarlo, secondo i casi, nelle forme stabilite negli articoli 10 e 11 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 3.

I Comuni della quarta classe sono considerati aperti. Però appartengono alla categoria dei Comuni chiusi quelli che erano tali nel giorno 5 ottobre 1923 e quelli aperti nel giorno della pubblicazione del presente decreto, che in precedenza siano stati chiusi, e che deliberino il relativo cambio di categoria, secondo le norme stabilite nell'articolo 12 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 204. — GRANATA.

TABELLA *A*.

COMUNI DI I CLASSE.

Alcamo — Ancona — Andria — Bari — Bergamo — Bologna — Brescia — Cagliari — Catania — Ferrara — Firenze — Foggia — Genova — Livorno — Messina — Milano — Modena — Modica — Napoli — Padova — Palermo — Parma — Pisa — Roma — Sampierdarena — Spezia — Taranto — Torino — Trapani — Trieste — Udine — Venezia — Verona.

Annotazione. — Agli effetti dell'applicazione della nota n. 1 alla tariffa massima dei dazi, hanno popolazione superiore a 100,000 abitanti i comuni di: Bari — Ferrara — Livorno — Messina — Padova — Taranto — Venezia — e più di 200,000 abitanti i comuni di Bologna — Catania — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — Trieste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

COMUNI DI II CLASSE.

Acireale — Adernò — Afragola — Agira — Alessandria — Altamura — Asti — Aversa — Barcellona Pozzo di Gotto — Barletta — Benevento — Biancavilla — Bisceglie — Bitonto — Brindisi — Caltagirone — Caltanissetta — Canicattì — Canosa di Puglia — Carrara — Casale Monferrato — Caserta — Castellammare di Stabia — Castelvetrano — Castrogiovanni — Catanzaro — Cerignola — Chieri — Chioggia — Comiso — Como — Corato — Cosenza — Cremona — Faenza — Favara — Forlì — Gioia del Colle — Girgenti — Grammichele — Lecce — Legnano — Lentini — Leonforte — Licata — Lucca — Mantova — Marsala — Martina Franca — Mazzara del Vallo — Molfetta — Monza — Noto — Novara — Partinico — Paternò — Pavia — Perugia — Piacenza — Piazza Armerina — Pinerolo — Pistoia — Pola — Portici — Pozzuoli — Prato in Toscana — Ragusa — Ravenna — Reggio Calabria — Reggio Emilia — Rimini — Rivarolo Ligure — Ruvo di Puglia — Salerno — San Giovanni a Teduccio — Sanremo — Sansevero — Santa Maria Capua Vetere — Sassari — Savona — Scicli — Sestri Ponente — Siena — Siracusa — Terlizzi — Terni — Terranova di Sicilia — Torre Annunziata — Torre del Greco — Trani — Trento — Treviso — Vercelli — Viareggio — Vicenza — Vittoria — Vizzini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *C*

COMUNI DI III CLASSE.

Acerra — Acquaviva delle Fonti — Acqui — Adria — Albano Laziale — Alghero — Anagni — Angri — Apricena — Aquila — Aragona — Arezzo — Ariano di Puglia — Arzano — Ascoli Piceno — Augusta — Avellino — Avigliano — Avola — Bagheria — Bagnara Calabra — Barra — Barrafranca — Bassano — Belluno —

Belpasso — Biella — Bisacquino — Bolzaneto — Bolzano — Boscotrecase — Bra — Bronte — Busto Arsizio — Caivano — Calascibetta — Calatafimi — Campobasso — Campobello di. Licata — Campobello di Mazzara — Canicattini Bagni — Capodistria — Capua — Carbonara di Bari — Carini — Carlentini — Carloforte — Carpi — Casamassima — Casarano — Cascina — Casoria — Cassino — Castelbuono — Castellamare Adriatico — Castellammare del Golfo — Castellana — Castellaneta — Casteltermini — Castiglione di Sicilia — Castrovillari — Cava dei Tirreni — Cefalù — Coglie Messapica — Centuripe — Cesena — Chiaramonte Gulfi — Chiavari — Chieti — Cittadella — Cittanova — Civitavecchia — Codogno — Comacchio — Conegliano — Conversano — Corigliano Calabro — Corleone — Cornigliano Ligure — Copertino — Cotrone — Crema — Cuneo — Eboli — Elena — Empoli — Este — Fabriano — Fano — Fasano — Floridia — Foligno — Fondi — Formia — Fossano — Francavilla Fontana — Francofonte — Frascati — Frattamaggiore — Galatina — Galatone — Gallarate — Gallipoli — Gangi — Genzano — Giarre — Ginosa — Giovinazzo — Giugliano in Campania — Gorizia — Gragnano — Gravina in Puglia — Grosseto — Grottaglie — Grotte — Grumo Appula — Iesi — Iglesias — Imola — La Maddalena — Lanciano — Laterza — Latiano — Lavello — Lecco — Lercara Friddi — Linguaglossa — Lodi — Lonigo — Lucera — Lugo — Macerata — Maddaloni — Maglie — Manduria — Manfredonia — Marcianise — Margherita di Savoia — Marino — Massa — Massafra — Matera — Mazzarino — Melfi — Melilli — Menfi — Merano — Mesagne — Mestre — Milazzo — Militello in Val di Catania — Mineo — Minervino Murge — Misilmeri — Misterbianco — Mistretta — Modugno — Mola di Bari — Mondovì — Mondragone — Monopoli — Monreale — Monteleone di Calabria — Monte S. Giuliano — Montesantangelo — Mottola — Mussomeli — Nardò — Naro — Nicastro — Nicosia — Niscemi — Nocera Inferiore — Noci — Noicattaro — Nola — Novi Ligure — Oneglia — Oria — Oristano — Orta Nova — Ortona — Ostuni — Ozieri — Pachino — Pagani — Palazzolo — Acreide — Palma Montechiaro — Palmi — Palo del Colle — Paola — Partanna — Pegli — Pesaro — Piana dei Greci — Pietraperzia — Piombino — Pirano — Pisticci — Polestena — Pomigliano d'Arco — Pontedera — Ponticelli — Pordenone — Porto Empedocle — Porto Maurizio — Potenza — Pozzallo — Pratola Peligna — Prizzi — Procida — Putignano — Racalmuto — Radicena — Raffadali — Ragusa Inferiore — Rammacca — Randazzo — Ravanusa — Regalbuto — Resina — Rho — Ribera — Riesi — Rieti — Rionero in Vulture — Riposto — Rosolini — Rossano — Rovereto — Rovigno — Rovigo — Rutigliano — Salemi — Saluzzo — Sambiase — Sambuca Zabut — S. Bartolomeo in Galdo — S. Benedetto del Tronto — San Cataldo — S. Ferdinando di Puglia — S. Giovanni in Fiore — S. Giovanni Rotondo — S. Giuseppe Vesuviano — S. Marco in Lamis — S. Nicandro Garganico — Santa Caterina Villarmosa — Sant'Antimo — Santeramo in Colle — S. Vito dei Normanni — Sarno — Saronno — Sava — Savigliano — Scafati — Schio — Sciacca — Scordia — Secondigliano — Senigallia — Seregno — Sesto Fiorentino — Sommatino — Soresina — Sortino — Spaccaforno — Spinazzola — Spoleto — Squinzano — Sulmona — Teramo — Termini Imerese — Thiene — Tivoli — Torremaggiore — Tortona — Treviglio — Triggiano — Trinitapoli — Trino — Troina — Valguarnera Caropepe — Varese — Vasto — Velletri — Venosa — Ventimiglia — Vieste — Vigevano — Villarosa — Viterbo — Vittorio — Voghera — Voltri — Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 2494.

Modificazioni all'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, all'art. 15 del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11 e all'art. 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, concernenti la facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di concedere mutui a Comuni, Provincie e Consorzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5;

Visto l'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, concernente i mutui che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha facoltà di concedere a Comuni e Provincie;

Vista la legge 20 giugno 1912, n. 712, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1089, concernente i mutui che la Cassa di risparmio ha facoltà di concedere a Comuni, Provincie e Consorzi di opere di bonifica;

Vista la legge 4 gennaio 1917, n. 11, che convertì in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1089;

Visto l'articolo 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e tesoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli con gli articoli 16 della legge dell'11 dicembre 1910, n. 855, 6 di quella del 20 giugno 1912, n. 712, e 15 del R. decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, di concedere mutui a Comuni e Provincie ed a Consorzi di opere di bonifica sino all'ammontare dei due decimi dei depositi, con le garenzie ed i privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, è estesa all'ammontare dei tre decimi dei depositi.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è modificato nel senso che il Banco di Napoli potrà tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla sua Cassa di risparmio al pubblico, una somma non mai superiore ad un decimo della totalità delle attività della Cassa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2491.

Modifica della denominazione della provincia di Porto Maurizio in quella di « Provincia di Imperia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, con il quale i comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Li-

gure, Castelvecchio di S. Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore e Montegrazie sono stati riuniti in un unico Comune con la denominazione di Imperia;

Ritenuto che detto nuovo Comune costituirà il capoluogo della Provincia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione della provincia di Porto Maurizio è modificata in quella di «Provincia di Imperia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 209. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2490.
Aggregazione del circondario di Castelnuovo di Garfagnana alla provincia di Lucca.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che aggrega il circondario di Castelnuovo di Garfagnana alla provincia di Lucca.

MAESTA,

Con decreto Dittatoriale del 27 dicembre 1859, la Garfagnana, che aveva in precedenza appartenuto al Ducato di Modena, non potendo essere subito unita a Lucca, poichè in Toscana non aveva ancora avuto luogo il plebiscito per l'annessione al Regno, fu provvisoriamente aggregata alla provincia di Massa. Siffatta condizione di provvisorietà non è stata in seguito sanata; ma l'unione alla provincia di Lucca rimase sempre tenace aspirazione di quella popolazione, riaffermata anche con recenti voti deliberati dalle rappresentanze comunali e da altri Enti, associazioni e congressi tenuti nella regione.

Tali voti hanno fondamento non soltanto su ragioni storiche, ma anche amministrative, economiche, geografiche ed etniche, poichè la Garfagnana, che dipende già da Lucca per il distretto militare, per il tribunale, per l'ufficio tecnico di finanza e del Genio civile, a Lucca trova anche lo sbocco naturale per i suoi prodotti ed il mercato per i suoi rifornimenti, ed ha, d'altro canto, numerosi elementi di uniformità con la campagna lucchese, mentre è divisa da Massa dalla barriera delle Alpi Apuane, che rende lunghe e disagevoli le comunicazioni con l'attuale capoluogo di provincia; etnicamente, infine, la regione presenta notevoli affinità di costumi e di lingua con la provincia di Lucca, differendo invece profondamente, sia dai costumi che dal dialetto di Massa, che si avvicinano piuttosto a quelli della Liguria.

L'esaudimento dei voti della popolazione della Garfagnana appare quindi pienamente giustificato; ed in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che dispone il distacco della Garfagnana dalla provincia di Massa e Carrara e la sua aggregazione alla provincia di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il circondario di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente appartenente alla provincia di Massa e Carrara, è aggregato alla provincia di Lucca.

Art. 2.

I Prefetti di Massa e Carrara e di Lucca, provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive provincie per mandamenti, ai sensi dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Nondimeno, fino alla integrale rinnovazione dei Consigli delle due provincie, rimarranno aggregati a quello di Lucca i consiglieri eletti dai mandamenti del circondario di Castelnuovo di Garfagnana, ed il Consiglio provinciale di Massa funzionerà con tutti i consiglieri attribuiti ai mandamenti dei circondari di Massa e Pontremoli.

Art. 3.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti, che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Massa e Carrara e di Lucca, per la separazione del patrimonio e per il riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorrerà per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 208. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2487.
Passaggio alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del personale già addetto all'esercizio delle linee Palermo-Corleone-San Carlo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1519, concernente i riscatti delle linee Palermo-Corleone e Corleone S. Carlo;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale stabile ed in prova che al 1° settembre 1922 era addetto all'esercizio delle linee Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo, viene passato alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con effetto dal 1° dicembre 1922.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti resisi dimissionari, esonerati dal servizio, destituiti o licenziati dalle società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, nonchè dalle ferrovie dello Stato.

Sono pure esclusi coloro ai quali fu applicato il 1° comma dell'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 2.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato assegnerà a ciascun agente la qualifica con la relativa decorrenza, lo stipendio, pure con la relativa decorrenza, agli effetti dei successivi aumenti, secondo i quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368.

Gli stipendi così assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dal 1° dicembre 1922.

Sino a quando non sia stata approvata la sistemazione di cui sopra, il personale passato allo Stato continuerà ad avere temporaneamente il trattamento spettantegli in base ai regolamenti ed alle disposizioni per esso vigenti in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, salvo conguaglio che sarà fatto con norme semplificative che verranno stabilite dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato provvederà pure alla inscrizione dei singoli agenti nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato in relazione alla anzianità di grado loro rispettivamente assegnata a norma del precedente art. 2 secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Le piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato sono da considerarsi aumentate per ogni ruolo, grado e qualifica rispettivamente di una quantità uguale a quella degli agenti da inscriversi in dipendenza del passaggio allo Stato delle linee Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo.

Art. 4.

Gli agenti che alla data del passaggio non abbiano oltrepassato i trentacinque anni di età hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, il tempo passato presso l'Amministrazione da cui provengono.

Gli agenti che non si siano avvalsi della suddetta facoltà e quelli che non abbiano potuto avvalersene per avere oltrepassata l'età di 35 anni continueranno ad essere inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 205. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2431.
Dichiarazione di 3ª classe del comune di Cascina (Pisa), in rapporto al dazio di consumo.

N. 2431. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, il comune di Cascina, in provincia di Pisa, viene dichiarato di 3ª classe, in rapporto al dazio di consumo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1923

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 2432.
Contributo scolastico del comune di Blevio.

N. 2432. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Blevio, della provincia di Como, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 481, già fissato in L. 2606.83 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 751, è elevato a L. 2756.83 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Amelia (Perugia) e di Pozzuolo Martesana (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Amelia, in provincia di Perugia.

MAESTA',

In seguito alla mutata situazione politica, nel luglio scorso, diciassette dei trenta consiglieri assegnati per legge al comune di Amelia, presentarono le dimissioni, sicchè il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Le condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale, profondamente turbato anche dalle ripercussioni della crisi municipale, non hanno consentito, nè consentono tuttora, la convocazione dei comizi per le elezioni suppletive, che non risolverebbero d'altronde la situazione, la quale richiede che il corpo elettorale possa pronunziarsi senza limitazioni di sorta, in modo da costituire una rappresentanza omogenea, rispondente appieno ai nuovi sentimenti affermatisi nella grande maggioranza della popolazione. In tale stato di cose lo scioglimento del Consiglio comunale appare indispensabile; ed a ciò, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Amelia, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Mario Mingoni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pozzuolo Martesana, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce come l'azione degli amministratori sia stata sempre sterile e partigiana, ed abbia mirato a dar sfogo a competizioni personali più che alla conveniente tutela del pubblico bene.

I problemi di maggiore interesse per il Comune sono stati completamente trascurati; la ripartizione del carico tributario è stata effettuata con criteri partigiani; sono state assunte a carico del Comune spese per medicinali e spedalità consumate da persone non iscritte nell'elenco dei poveri; nella esecuzione di lavori sono stati commessi abusi ed indelicatezze.

Gli addebiti relativi alle irregolarità rilevati dall'inquirente sono stati contestati all'Amministrazione, ma non è stata fornita, nel termine all'uopo assegnato, alcuna controdeduzione.

Intanto, mentre le condizioni dell'Amministrazione sono divenute ancora più anormali per le dimissioni presentate da otto consiglieri, alle quali hanno da ultimo fatto seguito quelle del sindaco, il malcontento della popolazione contro gli amministratori è andato man mano accentuandosi sino a determinare un'eccitazione di animi che legittima il timore di gravi turbamenti della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arnaldo Bosio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO:

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Nizza di Sicilia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Nizza di Sicilia (Messina).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Nizza di Sicilia (Messina) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 maggio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, ed i successivi decreti 6 agosto, 10 novembre 1922, e 24 giugno 1923, coi quali furono prorogati i poteri del Regio commissario;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1923.
Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sugli assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO
COL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, che riordina il regime degli assegni circolari;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione prescritta dagli articoi 9 e 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, per la emissione di assegni circolari, sarà concessa con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le stesse formalità saranno adottate per la revoca della autorizzazione ad emettere assegni.

L'autorizzazione e la revoca decorreranno dalla data della pubblicazione predetta.

Art. 2.

I depositi di cui all'articolo 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, dovranno effettuarsi presso una filiale (sede o succursale) di uno degli istituti di emissione.

Tali depositi saranno espressamente vincolati a garanzia degli assegni circolari emessi dall'istituto depositante.

Il consenso per la restituzione parziale o totale dei titoli depositati dovrà essere dato in ogni caso dal Ministero delle finanze.

Di ogni atto relativo alla costituzione, riduzione e trasformazione di tali depositi, dovrà trasmettersi un originale al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) a cura dell'istituto depositante.

Tutte le spese inerenti ai depositi saranno a carico del depositante.

Art. 3.

Agli effetti cauzionali, i titoli costituiti in deposito dovranno essere valutati:

alla pari i buoni del tesoro ordinari;

tutti gli altri titoli di Stato in ragione di nove decimi del loro valore di borsa alla data del deposito.

Nel caso di ribasso del valore attribuito come sopra ai titoli depositati, l'istituto depositante avrà l'obbligo di provvedere, entro lo stesso termine e nei limiti stabiliti dall'articolo 11 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2283, alla reintegrazione del valore cauzionale del deposito stesso.

Art. 4.

Agli effetti degli articoli 11 e 12 del R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2283, la media della circolazione accertata per il bimestre precedente è ragguagliata alla semisomma degli assegni rimasti in circolazione alla fine dei due mesi di ciascun bimestre.

Art. 5.

I titoli che manchino di alcuno dei requisiti prescritti dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, saranno soggetti alla tassa di bollo in vigore per le cambiali e gli altri effetti di commercio, a meno che non rivestano il carattere dell'assegno bancario in conformità alle disposizioni del Codice di commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'econ. nazionale
CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1923.
Scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza di Messina.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vedute le lettere in data 26 settembre e 7 novembre 1923 del Prefetto di Messina, con le quali, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della beneficenza pubblica in quella città e di provvedere inoltre alla ricostituzione del patrimonio delle locali istituzioni pubbliche di beneficenza, disperso in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, si propone lo scioglimento delle istituzioni medesime, dal Prefetto stesso indicate;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza della città di Messina;

1° Congregazione di carità e istituzioni dipendenti.
2° Orfanotrofio « Famiglia Amato ».
3° Casa pia dei poveri.
4° Collegio convitto la Farina.
5° Pio collegio « Margherita ».
6° Conservatori riuniti.
7° Pio stabilimento degli storpi.
8° Pia fondazione « Villaggio Regina Elena ».
9° Ospedale civico « Piemonte ».
10° Ospedale « Regina Margherita ».

La gestione delle istituzioni anzidette è affidata ad una commissione straordinaria composta del cav. dott. Giov. Battista Marongiu, consigliere di prefettura, presidente; e dei signori prof. Erasmo Scimeni, cav. avv. Emanuele Caldarera, ing. Pietro Interdonato, rag. Saverio Bianco, avv. Pasquale Ruggieri, avv. Francesco Trimarchi, marchese Ferdinando Stagno d'Alcontres, avv. Francesco Arena.

La suaccennata commissione dovrà proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni anzidette, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione, provvedendo inoltre alla ricostituzione del patrimonio delle istituzioni medesime.

Roma, addì 24 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	134003	3450 —	*Valnori* Clarico fu Clemente, moglie di Selmi Luigi, dom. a Pavullo (Modena)	*Valmori* Clarico fu Clemente, ecc., come contro.
3.50 %	628412	168 —	Lotorre Maria Domenica di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre* dom. a Spilinga (Catanzaro)	Latorre Maria Domenica di Giuseppe, nubile dom. come contro.
»	760780	70 —	Perlino Teresa fu *Giacomo*, moglie di Fontana Vito, dom. in Castello d'Annone (Alessandria)	Perlino Teresa fu *Pietro-Giacomo*, ecc., come contro.
»	588236	52 50	Nicola *Giuseppe* fu Pietro, dom. a Groppello Cairoli (Pavia); con usufrutto a *Vignati* Margherita fu Giacomo, ved. di Nicola Pietro, dom. come sopra	Nicola *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto a *Vignatti*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	187989	300 —	Calabrese Francesco Donato fu *Giuseppe-Donato*, dom. in New York	Calabrese Francesco-Donato fu *Giuseppe-Antonio*, ecc., come contro
»	84109	50 —	Calabrese Francesco-Donato fu Antonio, dom. come sopra	(come sopra)
P. N. 5 %	1941	150 —	*Sarto* Anna fu Antonio, nubile, dom. a Torino	*Sartor* Anna fu Antonio, ecc., come contro.
3.50 %	533012	87 50	Falcinelli *Emilio* fu Gio. Battista, dom. a Sondrio	Falcinelli *Cristoforo-Bernardo-Emilio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli e per esame a 25 posti di capo tecnico nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati con Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 470 relativa al riordinamento del personale civile tecnico e lavorante del Regio istituto idrografico;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2131 che stabilisce l'organico del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esame a 25 posti di capo tecnico nelle specialità sotto indicate nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio di L. 6000:

Specialità idrografo	posti	6
Specialità cronometrista	»	2
Specialità calcolatore	»	2
Secialità meccanico	»	2
Specialità tipo-lito-calcografo	»	1
Specialità fotografo-foto-meccanico	»	1
Specialità disegnatori, incisori-topografi	»	11
Totale	posti	25

Art. 2.

A tale concorso saranno ammessi: gli operai permanenti e giornalieri dei Regi arsenali marittimi e del Regio istituto idrografico, nonchè gli artieri dell'istituto stesso, gli impiegati aggiunti al personale civile tecnico del Regio istituto di cui sopra, gli impiegati della Regia marina provenienti dagli operai o dagli artieri ed infine i giovani estranei alla Regia marina muniti di licenza di una delle scuole industriali di arti e mestieri o professionali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità);

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 40, salvo che si tratti di funzionari di ruolo, artieri od operai permanenti che prestino servizio in una Amministrazione statale nel momento in cui concorrono;

c) avere sempre tenuto condotta regolare;

d) essere di distinta abilità nel mestiere esercitato, avere sufficiente conoscenza teorica di esso e possedere un'istruzione letteraria sufficiente per l'esercizio di tutte le funzioni inerenti all'impiego per il quale l'aspirante concorre;

e) avere prestato servizio nel Regio istituto idrografico nella specialità per la quale concorrono per non meno di sei anni se come funzionari, e non meno di otto se come artieri od operai. Questa condizione sarà dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal direttore del Regio istituto idrografico della Regia marina;

f) avere l'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni inerenti a tale impiego;

g) avere pagata la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Art. 4.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni della categoria d'impiego per la quale l'aspirante concorre verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo a Genova in base ai programmi annessi al presente decreto, nell'epoca che verrà indicata nella relativa notificazione.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Direttore del Regio istituto idrografico, presidente.
Due capi reparto del Regio istituto idrografico, membri.
Due capi tecnici principali o capi officina, membri.

Nel caso che qualcuno dei concorrenti sia imbarcato su una Regia nave all'estero od in colonia, gli esami avranno luogo a bordo in base ai programmi annessi al presente decreto.

In tal caso la Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Comandante della Regia nave, presidente.
Due ufficiali superiori dei quali almeno uno con la caratteristica di idrografo, membri.
Due professori civili specializzati nell'idrografia o nelle scienze affini, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Nel caso che gli esami abbiano luogo a bordo di una Regia nave i temi scritti saranno trasmessi in piego suggellato al comandante della nave dal presidente della Commissione di esami presso il Regio istituto idrografico e le prove scritte avranno luogo nello stesso giorno nel quale saranno effettuate a Genova.

Per la procedura degli esami nella parte non considerata nel presente decreto, si osserveranno le norme contenute negli art. 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 6.

A ciascuna delle prove di esame sono attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve ottenere almeno 10 punti in ciascuna materia e nel caso che non fosse dichiarato idoneo in una materia non potrebbe essere ammesso alle altre prove.

E' inoltre attribuito a ciascuna materia il coefficiente indicato nei programmi annessi al presente decreto. Ciò posto la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

Il punto medio di ciascuna materia risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

Il punto medio ottenuto dal candidato in ciascuna prova si moltiplica per il relativo coefficiente.

La somma dei prodotti così ottenuti per tutte le materie costituirà la classifica di ogni concorrente per formare la graduatoria per i risultati idonei.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo saranno definitivamente confermati, purchè a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso avranno l'obbligo di prestare la loro opera diretta nelle mansioni della categoria alla quale ciascuno appartiene; essi avranno anche l'obbligo d'imbarcare su Regie navi o seguire missioni a terra o in mare quando la direzione dell'Istituto lo ritenga opportuno.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere la destinazione nel termine stabilito dal Ministero, in caso contrario si riterrà che essi abbiano rinunciato alla nomina.

Nessun diritto alla nomina avranno i candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1923.

Il Ministro: REVEL.

PROGRAMMA DI ESAMI PER LA NOMINA A CAPO TECNICO DEL R. ISTITUTO IDROGRAFICO.

Esame scritto e pratico.

Materia 1ª (coefficiente 3):

I. Per idrografi, calcolatori, disegnatori, incisori, topografi: composizione scritta, o problema o disegno su argomento stabilito dalla Commissione relativo alla specialità del candidato, secondo i servizi ordinari dell'Istituto.

II. Per cronometristi, meccanici, tipo-lito-calcografi, fotografi foto-meccanici: prova d'arte sopra soggetto stabilito dalla Commissione relativo alla specialità del candidato secondo i servizi ordinari dell'Istituto idrografico.

Esame orale.

Materia 2ª (coefficiente 2):

Per tutti i concorrenti: esame orale relativo alla specialità del candidato ed ai servizi ordinari dell'Istituto idrografico.

Il Ministro: REVEL.

Nota. — In applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i vincitori del concorso, dopo aver compiuto con esito favorevole il periodo di prova (che in forza dell'art. 17 del R. decreto n. 2395 sopra citato è ridotto a mesi sei), conseguiranno la nomina al grado di capo tecnico aggiunto con l'annuo stipendio di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 500 annue.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.